

COMUNE DI FALOPPIO
Provincia di Como

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE MISTE

Art. 1 – ISTITUZIONE DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE MISTE.

Il Consiglio Comunale, in qualsiasi momento, può istituire commissioni consultive miste con i compiti di proposta relativamente alle aree di intervento in cui sono raggruppati i vari settori funzionali dell'Amministrazione.

Il Consiglio Comunale con la delibera istitutiva stabilisce:

- a) il numero dispari dei componenti di ciascuna commissione, che possono essere anche non consiglieri comunali, nel rispetto dei diritti di rappresentanza della minoranza consiliare.
- b) L'area amministrativa di competenza.

Art. 2 – NOMINA DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE MISTE.

Le commissioni consultive miste sono nominate con delibera della Giunta Comunale dopo l'acquisizione agli atti delle designazioni dei gruppi di minoranza.

Qualora i gruppi di minoranza su richiesta formale non dovessero provvedere entro il termine fissato provvederà autonomamente la Giunta Comunale.

Art. 3 – PROCEDIMENTO PER LA NOMINA DEL PRESIDENTE, DEL VICEPRESIDENTE E DEL SEGRETARIO

Il presidente, il vicepresidente ed il segretario di ciascuna commissione sono eletti dalla stessa con votazione palese a maggioranza dei voti dei componenti.

L'elezione del presidente, del vicepresidente e del segretario avviene nella prima riunione della commissione che viene convocata e presieduta dal Sindaco o da un Assessore competente delegato, fino alla nomina del presidente della stessa.

Il verbale che documenta la nomina del presidente, del vicepresidente e del segretario è comunicato, per estratto, al Sindaco ed al Segretario Comunale.

Art. 4 – FUNZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente rappresenta l'intera commissione in ogni contesto in relazione all'attività della medesima. Apre e chiude le adunanze dirige e modera la discussione sulla base dell'ordine del giorno, indice la votazione, ne controlla e ne proclama il risultato.

Art. 5 – FUNZIONI DEL VICEPRESIDENTE

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Art. 6 – FUNZIONI DEL SEGRETARIO

Il segretario cura la redazione del verbale e la comunicazione di atti ai componenti della commissione. Provvede altresì alla redazione materiale delle proposte e degli altri documenti della commissione e, a tal fine, ha facoltà di utilizzare i mezzi tecnici in dotazione agli uffici comunali.

In caso di assenza del segretario, il presidente designa un sostituto per la seduta.

Art. 7 – CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI.

Le commissioni consultive possono essere convocate per iscritto in qualsiasi momento:

- a) per iniziativa del presidente;
- b) a richiesta di almeno 2 dei suoi componenti;
- c) dal Sindaco;
- d) dall'Assessore competente;
- e) dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento.

Le convocazioni di cui alla lettera b) devono avere luogo entro 10 giorni dalla presentazione della richiesta al protocollo del Comune.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- a) il luogo e l'ora della riunione;
- b) l'elenco degli argomenti da trattare.

Il medesimo deve essere notificato almeno 5 giorni prima di quello stabilito per le riunioni a tutti i componenti della commissione.

Il presidente ha facoltà di convocare verbalmente la commissione al termine della seduta per quella successiva, comunicando il giorno, l'ora e gli argomenti della prossima adunanza. E' compito del presidente avvisare anche i membri eventualmente assenti alla seduta. Ricorrendo a tale forma di convocazione, non si osserva il termine di cui al comma 4.

Art. 8 – VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI

Le riunioni delle commissioni sono valide quando è presente la metà più uno dei propri componenti. Se il numero legale non è raggiunto entro un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, il presidente dichiara deserta l'adunanza e, a cura del segretario è steso il verbale, con l'indicazione dei nomi degli intervenuti, facendo inoltre menzione delle assenze previamente giustificate.

Il numero legale deve sussistere non solo all'inizio dell'adunanza, ma soprattutto al momento delle votazioni, quando cioè la volontà della commissione si manifesta.

In caso di assenza contemporanea del presidente e del vicepresidente, l'adunanza non può aver luogo.

Le deliberazioni sono valide quando assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 9 – PARTECIPAZIONI ALLE SEDUTE

Alle sedute delle commissioni possono partecipare, senza diritto di voto, ma con facoltà di intervento:

- a) il Sindaco o un Assessore delegato;
- b) l'Assessore competente;
- c) senza diritto di intervento, i Consiglieri Comunali, nei confronti dei quali non sussiste l'obbligo di informazione sulle sedute.

Le commissioni hanno facoltà di farsi assistere in qualsiasi momento da esperti scelti e nominati senza alcun onere a carico del bilancio comunale.

Coloro che partecipano alle sedute delle commissioni sono tenuti al dovere generale di riservatezza in relazione alle caratteristiche degli argomenti trattati.

Art. 10 – PROCESSO VERBALE

I verbali delle commissioni, sottoscritti dal presidente e dal segretario, vengono approvati nella seduta successiva.

Ciascun membro può far iscrivere a verbale dichiarazioni proprie ed altrui svolte in corso di seduta.

I verbali redatti nell'apposito registro sono depositati presso l'ufficio di segreteria del Comune.

Art. 11 – PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE ALLA GIUNTA

Le proposte approvate dalla commissione sono comunicate dal presidente, entro 7 giorni, all'Assessore competente il quale è tenuto a presentare nella prima seduta successiva della Giunta.

Tali proposte sono altresì comunicate, nel termine di cui al precedente comma, per conoscenza al Segretario Comunale.

L'Assessore competente comunica al presidente della commissione le deliberazioni della Giunta in merito alla proposta presentata.

Art. 12 – PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE AL CONSIGLIO COMUNALE

Le proposte riguardanti argomenti di competenza del Consiglio Comunale sono presentate dal presidente entro 7 giorni dalla stesura del verbale al Sindaco, al Segretario Comunale ed ai capigruppo consiliari.

Art. 13 – SOSTITUZIONE E DECADENZA DEI MEMBRI

Le dimissioni di un membro della Commissione sono presentate per iscritto al presidente e per conoscenza al capogruppo consiliare di riferimento.

Qualora un membro della commissione, nell'arco di un anno, si assenta ingiustificatamente per cinque volte, decade dall'incarico e sarà sostituito nelle forme previste dal presente regolamento.

Art. 14 – SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE

Il presidente può essere sostituito con mozione di sfiducia motivata approvata dalla maggioranza dei componenti la commissione.

La mozione di sfiducia può essere presentata individualmente ed è inserita nell'ordine del giorno della prima seduta successiva.

Art. 15 – REMUNERAZIONE DELL'INCARICO

La partecipazione di tutti i componenti delle Commissioni è volontaria e gratuita.